

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Circ. **08/A/131212**
San Fior, 12/12/2013

Ai gentili **Clienti**

Loro sedi

Oggetto: **MAGGIORAZIONE TARES**

In questi giorni cominciano ad arrivare gli avvisi di pagamento relativi alla maggiorazione tributaria a copertura dei costi per i servizi indivisibili: la cosiddetta "**maggiorazione TARES**".

Scopo della presente non è quello di commentare il tributo in questione da un punto di vista tecnico-giuridico (compito quasi impossibile, dato il vergognoso caos normativo), bensì quello di fornire risposte concrete, anche atecniche, semplici e concise, alle domande che, sempre più spesso di questi tempi, ci pervengono dagli assistiti dello Studio.

COS'E' LA TARES?

La TARES è il tributo comunale, istituito dall'art. 14 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. sui rifiuti e sui servizi, a copertura:

- dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati
- e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni (manutenzione strade, illuminazione pubblica, anagrafe, ecc...).

E' un tributo che probabilmente si applicherà solo per il 2013; infatti, è notorio che per il 2014 esso sarà sostituito dalla "TASI", della "SERVICE TAX" o da altre imposte che la fervida fantasia del legislatore saprà partorire.

Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre **rifiuti urbani** o ad essi **assimilati** (trattasi, questi ultimi, di rifiuti provenienti da attività economiche che, per quantità e qualità, possono essere smaltiti in regime di privativa Comunale, quali, per esempio: rifiuti di carta, cartone, ecc..., provenienti da attività commerciali).

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte; la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree **suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati**.

Via G. Ungaretti, 12/1
31020 San Fior (TV)
Tel. 0438.76477
Fax 0438.260346
www.studioandreetta.it
andreetta@studioandreetta.it

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola **rifiuti speciali** (per esempio, rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali e industriali), a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Dunque, fin qui, a parte la continua lievitazione degli importi da pagare, in fondo, siamo di fronte alla vecchia "tassa rifiuti".

COS'E' LA MAGGIORAZIONE TARES?

Il co. 13 dell'art. 14 del DL 201/2011 stabilisce che *"alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi da 8 a 12, si applica una **maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato**, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato"*.

A decorrere dall'anno 2013, il **fondo sperimentale di riequilibrio** (fondo, destinato ai Comuni, alimentato da parte del gettito della fiscalità immobiliare: cedolare secca, Irpef sui redditi fondiari, ipocatastali, ecc..) e il **fondo perequativo** (istituito per il finanziamento delle spese dei comuni e delle province, successivo alla determinazione dei fabbisogni standard collegati alle spese per le funzioni fondamentali), già ampiamente rimaneggiati dalle norme finalizzate alla riduzione degli oneri a carico del bilancio statale, **sono ulteriormente ridotti in misura corrispondente al gettito derivante dalla suddetta maggiorazione standard; in caso di incapacità ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue**.

In pratica, ciò significa sostanzialmente che il gettito della maggiorazione di 0,30 euro al mq affluirà alla casse dello Stato, anziché ai Comuni.

I commi 4 e 4-bis dell'art. 5, del Decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 stabiliscono rispettivamente che **"il comune predispone e invia ai contribuenti il modello di pagamento dell'ultima rata del tributo..."** e che **"nel caso in cui il versamento relativo all'anno 2013 risulti insufficiente, non si applicano le sanzioni previste in tale ipotesi, qualora il comune non abbia provveduto all'invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilati..."**.

COME E QUANDO SI PAGA LA MAGGIORAZIONE TARES?

Il Dipartimento delle Finanze d'intesa con l'Agenzia delle entrate, con Risoluzione **2 dicembre 2013**, n.10/DF è giunto alle seguenti conclusioni:

Via G. Ungaretti, 12/1
31020 San Fior (TV)
Tel. 0438.76477
Fax 0438.260346
www.studioandreetta.it
andreetta@studioandreetta.it

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

- i pagamenti del prelievo sui rifiuti e della maggiorazione TARES devono essere effettuati tramite **modello F24**;
- i pagamenti vanno effettuati con i codici 3944 (soggetti privati) e 365E (enti pubblici) per il tributo, 3950 (soggetti privati) e 368E (enti pubblici) per la tariffa e **3955** (soggetti privati) e 371E (enti pubblici) **per la maggiorazione**;
- i versamenti possono essere effettuati anche mediante il **bollettino di conto corrente postale** di cui al decreto direttoriale 14 maggio 2013;
- gli enti locali devono, comunque, inviare ai contribuenti in occasione dell'ultima rata il modello precompilato di pagamento del tributo, costituito unicamente dal modello F24 e dal bollettino di conto corrente postale di cui al D. M. 14 maggio 2013, i quali prevedono la separata indicazione delle somme dovute a titolo di tributo o tariffa e maggiorazione;
- la scadenza del versamento non può essere stabilita oltre il termine del **16 dicembre 2013 (questa conclusione, però, non appare condivisibile)**;
- per quanto riguarda il versamento della TARES da parte dei **residenti all'estero**, nel caso in cui tale versamento non possa essere eseguito tramite modello F24, i contribuenti devono:
 - o relativamente al tributo o alla tariffa puntuale di cui al comma 29 dell'art. 14 del D. L. n. 201 del 2011 (i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo),
 - contattare direttamente i comuni;
 - o relativamente alla maggiorazione TARES, effettuare un **bonifico** direttamente in favore della **Banca d'Italia** utilizzando il codice **IBAN IT80R0100003245348001150300**, ai fini dell'accreditamento delle somme al bilancio dello Stato. E' necessario, inoltre, indicare il codice BIC **"BITAITRRENT"**, corrispondente alla Banca d'Italia. Come causale del versamento devono essere indicati:
 - il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
 - la sigla **"MAGG. TARES"**, il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e il codice tributo 3955;
 - l'annualità di riferimento;
 - o inoltrare al Comune la documentazione di cui sopra per i successivi controlli.

QUANDO SI PAGHERA' IN REALTA' LA MAGGIORAZIONE TARES?

Gli "esperti" sono concordi del ritenere assolutamente inesistente l'obbligo di effettuare il pagamento entro il **16/12/2013** e, una volta tanto, anche i Comuni (anche se, solo, per motivi di opportunità).

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Due sono gli argomenti che depongono a favore di questa tesi: primo, il termine del 16 dicembre non risulta da nessuna norma di legge; secondo, se il Comune non facesse pervenire il modello F24 precompilato, nessuna sanzione potrebbe essere irrogata al contribuente.

Non va sottaciuta la circostanza che i Comuni effettuano normalmente la spedizione a mezzo posta ordinaria; ciò potrebbe indurre il contribuente a "fingere di non aver ricevuto gli avvisi...". *Pertanto, la data di scadenza diventa meramente indicativa ed è lasciata alla facoltà del contribuente provvedere al pagamento nei termini*.¹

LA POSIZIONE DELLA SAVNO

Nel sito della società che effettua l'asporto rifiuti nei Comuni del Bacino TV1 (Sinistra Piave) si legge: *"Per venire incontro ai cittadini che sono chiamati ad effettuare versamenti a ridosso delle festività e per esigenze sistematiche e amministrative, gli Enti Locali in accordo con Savno hanno fissato come termine ultimo di pagamento il **venerdì 31 gennaio 2014**. Tale scelta è in linea con normativa vigente (DL 35/2013) che consente agli Enti locali di definire mese e giorno in cui deve essere corrisposto il tributo"*.

Il personale dello Studio rimane a disposizione per maggiori delucidazioni.

Cordialità.

GiAn

¹ "Maggiorazione Tares spuntata" di Sergio Trovato, in Italia Oggi di Venerdì 13/12/2013.